



D.LGS. N. 231/2001 | 20 Giugno 2012

Contrasto alla corruzione internazionale e responsabilità degli enti, una collaborazione possibile

Si è svolto ieri a Palazzo Mezzanotte, Milano, il quarto convegno dell'Associazione dei Componenti degli Organi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001, patrocinato dal Ministero della Giustizia, dedicato all'attuale tema della corruzione internazionale. Gli interventi hanno rivolto particolare attenzione all'elaborazione di modelli preventivi all'interno delle imprese e all'utilizzo degli strumenti di repressione, sia a livello nazionale sia sul piano internazionale.

Gli interventi. Aperti i lavori con l'intervento del presidente AODV Bruno Giuffrè, ha preso la parola il presidente della Commissione antimafia del Consiglio comunale di Milano, David Gentili, ricordando che la lotta alla corruzione è tra le priorità dell'agenda politica dell'Ente locale, che a breve presenterà un Codice Etico dedicato a chi svolge incarichi pubblici e volto ad evitare il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Il tema della corruzione è stato poi affrontato in un'ottica sovranazionale con l'intervento di Nicola Bonucci, direttore del servizio giuridico dell'OCSE, il quale ha sottolineato che se la Convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (in allegato il testo della Convenzione tradotto in italiano e il testo originale in inglese) ha rappresentato un punto di svolta per i Paesi che vi hanno aderito, il d.lgs. n. 231/01 ha avuto la capacità di influenzare il percorso legislativo degli Stati che stanno elaborando norme capaci di coinvolgere e responsabilizzare le imprese nella lotta ai fenomeni corruttivi, tanto da poter parlare di 'approccio multilaterale' per 'la 231'. In questa direzione la raccomandazione OCSE 2009, allegato II, che propone la creazione di sistemi etici e di controllo interni alle imprese dei Paesi aderenti. Il monitoraggio svolto dall'Organizzazione nei confronti dell'Italia è in fase avanzata e ha prodotto risultati apprezzabili, a partire dal carattere innovativo del d.lgs. 231/01.

In tema di contrasto della corruzione internazionale in Italia, la relazione di Lorenzo Salazar, direttore per gli Affari Legislativi ed Internazionali Penali e le Grazie presso Ministero della Giustizia, ha posto in evidenza l'impegno profuso nel tempo dal legislatore nazionale, in concreto con la ratifica dei principali strumenti internazionali in materia. In particolare, con gli strumenti forniti dall'Unione Europea (tra cui la Convenzione del 1997 e la formazione del 'GRECO', che raccoglie gli Stati europei nella lotta alla corruzione) è stato possibile estendere la perseguibilità penale verso qualsiasi funzionario pubblico degli Stati membri, ulteriormente ampliata oltre i confini UE dalla Convenzione OCSE. Il Consigliere ha fornito anche alcuni interessanti dati statistici: se in Italia sono più numerosi che in altri paesi i procedimenti penale per corruzione, è allarmante come il 62% di essi si estingua per prescrizione. Tale dato colpisce l'attenzione ancor più in riferimento alla responsabilità amministrativa dipendente da reato delle persone giuridiche, considerato che il termine di prescrizione abbreviato stabilito dal d.lgs. 231/01. Proprio per ovviare al 'problema prescrizione', a causa del quale l'Italia è tenuta a riferire ogni sei mesi all'OCSE, il ddl anticorruzione prevede – in attesa del secondo passaggio al Senato, DirittoeGiustizia ne ha dato notizia giovedì 14 giugno – l'aumento del limite massimo edittale sancito dall'art. 319 c.p., da 5 a 8 anni, con conseguente aumento del periodo di prescrizione fino a 10 anni.

Trattandosi di corruzione e '231' di rilievo multinazionale non poteva mancare il punto di vista dell'impresa, espresso da Massimo Mantovani, direttore affari legali di ENI S.p.a.. Riguardo ai problemi applicativi posti dalla '231', gli auspici sono quelli di una più stretta collaborazione transnazionale tra Autorità Giudiziarie al fine di evitare casi di bis in idem e di un ricorso meno frequente alle misure cautelari reali e interdittive nei confronti delle imprese.

Grande attenzione ai problemi applicativi della corruzione internazionale nell'ordinamento italiano, con particolare riferimento al ne bis in idem, è stata dedicata dall'intervento del professore di diritto penale

dell'economia Francesco Centonze, dell'Università Cattolica. L'analisi della giurisprudenza che si è sviluppata sull'art. 322 bis c.p. consente di notare un progressivo allargamento nell'interpretazione dei presupposti applicativi, soprattutto del secondo comma, dato che il Giudice italiano è chiamato a fare riferimento alla nozione di pubblico ufficiale nel paese straniero e a 'calarla' poi nell'ordinamento italiano. Ciò facendo il rischio di forzature è alto e difficilmente evitabile, ragion per cui sarebbe forse più opportuno introdurre una norma che punisca la corruzione tra privati anziché ampliare la nozione di pubblico ufficiale. Circa l'art. 4, d.lgs. n. 231/01, che disciplina i casi di reato commesso all'estero e stabilisce il divieto di bis in idem, viene avanzata la proposta di comprendere nell'elenco fornito dalla norma anche l'art. 6 c.p., in modo da evitare il moltiplicarsi dei procedimenti.

Spunti di riflessione e problemi aperti. Molti sono i temi toccati dagli interventi, ma una cura particolare, alla luce degli obblighi assunti dall'Italia nei confronti della comunità internazionale e delle problematiche che coinvolgono le imprese nell'applicazione della '231', può essere dedicata alla questione della prescrizione e allo svolgimento della fase cautelare.

Il nodo della prescrizione e delle misure cautelari. Come osservato fermamente dall'OCSE, il gran numero di casi di estinzione del reato per prescrizione è un problema tipicamente italiano, che ha ripercussioni sia sull'andamento della giustizia in generale, sia sull'intervento cautelare. La soluzione proposta dal Governo con il ddl anticorruzione non sembra del tutto soddisfacente per gli operatori (avvocati, membri degli organismi di vigilanza) che devono fare i conti con il d.lgs. n. 231/01. Infatti, innalzare la pena massima prevista per il reato di corruzione significa sì aumentare il periodo necessario per la prescrizione e conseguentemente diminuire i casi di estinzione del reato per tale ragione, ma non pare una misura idonea da sola a risolvere il problema.

Il legame, forse patologico, tra corsa contro la prescrizione e ricorso alle misure cautelari nell'ambito della responsabilità degli enti è dato dal frequente utilizzo dell'intervento cautelare come mezzo per interrompere il corso della prescrizione. Ciò finisce per nuocere, dal punto di vista dell'impresa, allo svolgimento dell'attività e per ostacolare quel meccanismo virtuoso di autoregolamentazione che i modelli previsti dalla '231' vogliono invece garantire e che sarebbero di grande utilità nel contrasto alla corruzione.